



COMUNE di FISCAGLIA

Oggetto: Adesione alla rottamazione quinquies - articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies DL 38/2026 convertito con Legge 88/2026.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

1. Finalità della misura.

La misura è finalizzata a:

- definizione agevolata di tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della Riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- ridurre il contenzioso tributario,
- incrementare la capacità di riscossione dell'Ente ed al contempo ridurre lo stock dei residui attivi dell'Ente.

La convenienza economico-finanziaria della misura è stata valutata tenendo conto:

- dei residui attivi presenti nel bilancio dell'Ente;
- dell'andamento storico della riscossione, che evidenzia difficoltà di recupero integrale anche di sanzioni e interessi per gli anni ricompresi nella rottamazione quinquies;



COMUNE di FISCAGLIA

- della maggiore probabilità di incasso della quota capitale (tributo o entrata principale) rispetto alle componenti accessorie.

La misura risulta pertanto orientata a massimizzare la riscossione effettiva delle entrate, anche a fronte della rinuncia a componenti accessorie caratterizzate da bassa esigibilità.

2. Ambito applicativo.

L'ambito normativo di applicazione è definito dall'art. 10-quinquies del D. L. n. 38/2026 (convertito nella Legge n. 88/2026 del 22 Maggio u.s.) e dall'art. 1, co. da 82 a 101, della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), nella parte non espressamente derogata, che attiene essenzialmente alla tempistica, ovviamente diversa da quella prevista per la rottamazione erariale.

In particolare, l'articolo 10-quinquies del D.L. 38/2026, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli Enti Locali.

L'applicazione della misura agevolativa è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento deliberativo di Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 luglio 2026 secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet, entro i termini prestabiliti.

Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:



COMUNE di FISCAGLIA

- la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle Entrate Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
- entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute per la rottamazione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- l'Agente della Riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
- gli effetti sulle dilazioni, di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.



COMUNE di FISCAGLIA

3. Coerenza con la situazione economico-finanziaria dell'Ente

I crediti oggetto della proposta di rottamazione sono integralmente ricompresi nella valutazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). L'Ente presenta storicamente un tasso di accantonamento al FCDE superiore al 70% per le entrate tributarie oggetto della presente misura, a conferma dell'elevato grado di inesigibilità che caratterizza tali crediti. La definizione agevolata, operando su componenti del credito (sanzioni e interessi) già sostanzialmente svalutate ai fini contabili, non determina pertanto effetti peggiorativi sul risultato di amministrazione, bensì consente di consolidare incassi su quota capitale altrimenti a rischio di perdita definitiva

4. Impatto finanziario.

La rottamazione quinquies dei crediti comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati sulle posizioni debitorie oggetto di adesione. Tuttavia, tale riduzione riguarda componenti del credito caratterizzate da elevato grado di difficoltà nella riscossione e la misura è pertanto finalizzata a favorire il recupero del tributo o della quota capitale dovuta. La definizione agevolata è quindi orientata a massimizzare l'incasso delle entrate principali e a migliorare il tasso di riscossione dell'Ente. In assenza di procedure coattive attivate (fermi amministrativi, pignoramenti, ecc.), il tasso di riscossione volontaria rilevato si attesta su valori molto contenuti, confermando l'elevata inesigibilità del portafoglio crediti. Si stima, un tasso di adesione compreso tra il 10% ed il 20%— ricavato dall'andamento delle riscossioni spontanee registrate dal concessionario — su crediti ritenuti difficilmente esigibili o totalmente inesigibili. Tale stima deve considerarsi prudenziale e potrà essere aggiornata sulla base delle adesioni effettivamente pervenute.



COMUNE di FISCAGLIA

5. Effetti sugli Equilibri di Bilancio

La rottamazione dei crediti quinquies è stata valutata nel rispetto degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione. Si tratta pertanto di crediti oggetto di possibile stralcio in fase di rendiconto di gestione e presentano, sulla base dell'andamento storico, un elevato grado di inesigibilità e risultano già considerate nella determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.). L'iniziativa è pertanto idonea a migliorare la capacità complessiva di riscossione e a ridurre il volume dei residui attivi. L'operazione risulta compatibile con gli equilibri finanziari dell'Ente, in quanto:

- non determina riduzioni di entrate effettivamente esigibili;
- favorisce l'incremento della riscossione delle entrate principali.

L'adozione della proposta di delibera è coerente con il rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, garantendo che le entrate derivanti dalla rottamazione dei crediti non generino squilibri né incidano sulla capacità dell'Ente di far fronte ai propri impegni. La misura consente di migliorare la programmazione finanziaria e la gestione prudente delle risorse, senza compromettere la stabilità economico-finanziaria dell'ente.

6. Aspetti contabili

La presentazione dell'istanza di rottamazione da parte del contribuente non comporta effetti immediati sulla contabilizzazione dei residui attivi dell'Ente. A seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale o della prima rata delle somme dovute, si procederà alla rideterminazione del residuo attivo: la quota capitale incassata sarà collegata



COMUNE di FISCAGLIA

al relativo accertamento di Entrata presente nella contabilità dell'Ente, mentre le componenti **accessorie** stralciate (sanzioni e interessi) saranno eliminate dal conto del bilancio, laddove le stesse siano presenti, con corrispondente riduzione del FCDE già accantonato. La rideterminazione delle somme dovute e l'eventuale cancellazione delle componenti accessorie del credito saranno registrate esclusivamente a seguito del perfezionamento della definizione, mediante il pagamento integrale delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

7. Effetti sul Risultato di amministrazione

Dalle valutazioni effettuate non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione. Trattandosi di crediti per i quali l'accantonamento al FCDE supera il 70%, lo stralcio delle componenti accessorie non produrrà effetti negativi sul risultato di amministrazione.

Resta fermo che gli effetti della definizione agevolata saranno oggetto di monitoraggio nell'ambito delle verifiche periodiche degli equilibri di bilancio e in sede di salvaguardia degli stessi.

Responsabile Settore Finanze Personale Entrate

Dott. Pietro Granito